

Codice A1618A

D.D. 6 novembre 2024, n. 851

R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione in comune di Montà - Località San Grato. Soggetto trasgressore: Chiarle Bruno (C.F. omissis), in qualità di esecutore materiale dei lavori. Obbligati in solido: Viglione Massimo e Demagistri Giovanna (C.F. omissis- omissis),...



ATTO DD 851/A1618A/2024

DEL 06/11/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione in comune di Montà – Località San Grato. Soggetto trasgressore: Chiarle Bruno (C.F. *omissis*), in qualità di esecutore materiale dei lavori. Obbligati in solido: Viglione Massimo e Demagistri Giovanna (C.F. *omissis-omissis*), in qualità di proprietari.

1. PREMESSO CHE:

- in data 05/10/2024 (ns. prot. n. 168946 del 07/10/2024) è pervenuta da parte della Stazione Carabinieri-Forestale di Alba il Processo Verbale n. 55/2024, in cui si constata la violazione dell'art. 1 della L.R. 45/89 ed in particolare quanto segue: *"...i militari provvedevano a rilevare l'area interessata dai lavori...e ad effettuare il rilievo fotografico dello stato dei luoghi: da tale rilievo si evinceva che l'area ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 ed è iscritta al catasto dei terreni del Comune di Montà (CN) al Fg. 30 particelle 12 – 13 – 15 – 16 – 512...e Fg. 30 particelle 65 – 66 – 67...per una superficie totale di intervento rilevata pari a circa 14.250 mq"*;

- inoltre è evidenziato che: *"...Per tali lavori il Sig. Viglione Massimo non ha presentato alcuna istanza volta all'ottenimento dell'Autorizzazione al vincolo idrogeologico ex. L.R. 45/89: in considerazione del fatto che tale intervento è stato compiuto su di un versante collinare dotato di buona acclività, su area vincolata idrogeologicamente ex. L.R. 45/89, i verbalizzanti hanno constatato come il suddetto intervento abbia comportato una modifica dell'assetto idrogeologico e di conseguenza necessitava di specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89."*;

- la stessa informativa individuava:

- soggetto trasgressore: Sig. Chiarle Bruno (C.F. *omissis*), in qualità di esecutore materiale dei lavori;
- obbligati in solido: Viglione Massimo (C.F. *omissis*) e Demagistri Giovanna (C.F. *omissis*), proprietari dei terreni;
- la superficie di terreno oggetto dei lavori pari a 14.250 mq, interessanti le seguenti particelle: Fg. 30, particelle 12, 13, 15, 16, 512, 65, 66, 67;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;
- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;
- stante la superficie interessata dall'intervento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89, la competenza all'adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;
- i lavori sono stati realizzati in assenza del titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- " la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- " la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, i Sigg. Viglione Massimo (C.F. *omissis*) e Demagistri Giovanna (C.F. *omissis*) in qualità di proprietari dei terreni, affinché provvedano:

A. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

B. a PRESENTARE allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Montà entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento istanza per autorizzazione in sanatoria, al fine di regolarizzare, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, i lavori realizzati in assenza di autorizzazione, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, corredata della documentazione progettuale come prevista dalla normativa;

C. ad INVIARE a questo Settore ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza di cui al punto B;

D. di INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B e al versamento degli eventuali oneri di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 45/89, se dovuti;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;

E. di NOTIFICARE il presente provvedimento ai Sigg. Viglione Massimo (C.F. *omissis*) e Demagistri Giovanna (C.F. *omissis*), proprietari dei terreni.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo
- al Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba
- al Comune di Montà

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo